



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Presidenza

N.ro 25/2019

Oggetto: Determina a contrarre per l’Affidamento diretto, alla ditta Traslochi Cimmarusti Rocco & C. sas, del servizio di facchinaggio per il trasloco dei beni (atti e strumentazione) dalla sede del Giudice di Pace di Foggia alla nuova sede del Giudice di Pace di Lucera ubicata in Via Magellano – Lucera (FG)

CIG Z7929AB165

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Premesso che come segnalato dal cancelliere Barbara Rinaldi con nota prot. n. 5233 del 03/09/19, si rende necessario procedere con urgenza al servizio di facchinaggio per il trasloco dei beni (atti e strumentazione) dalla sede del Giudice di Pace di Foggia alla nuova sede del Giudice di Pace di Lucera ubicata in Via Magellano - Lucera, stante l’imminente riapertura dell’ufficio del Giudice di Pace di Lucera e al fine di assicurare la piena efficienza del medesimo Ufficio alla ripresa dell’attività giudiziaria;

che con nota prot. Tribunale Ordinario di Foggia n. 5247 del 4 settembre 2019 è stato richiesto in via d’urgenza, un preventivo di spesa alla Ditta TRASLOCHI CIMMARUSTI ROCCO & C. S.A.S., con sede in Via Vittorio Veneto n.82, Lucera (FG), P.IVA 02407130711;

che nella seduta del 5 settembre 2019, la Conferenza Permanente, stante l’urgenza di cui sopra, ha approvato il preventivo di spesa pervenuto dalla Ditta TRASLOCHI CIMMARUSTI ROCCO & C. S.A.S., con sede in Via Vittorio Veneto n.82, Lucera (FG), P.IVA 02407130711 acquisito con prot. n. 5254 del 05/09/2019, dell’importo di euro 500,00 oltre IVA, che si abbia per integralmente richiamato quale parte integrante del presente atto;

che a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 190/14 il Ministero della Giustizia è subentrato al Comune nelle spese obbligatorie di cui all’art. 1 comma 2 L. 392/1941;

Considerato che il Ministero della Giustizia, con nota n. 019485.U del 30/01/2019, ha determinato le risorse da destinare alle spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari, in merito alla minuta manutenzione e minuta gestione;

con nota prot. Corte d’Appello di Bari n. 5086 del 21/08/2019 il Presidente della Corte di Appello di Bari ha assegnato all’Ufficio del Giudice di Pace di Lucera la somma di 5.000 euro per la copertura delle spese da sostenere per interventi di minuta manutenzione anno 2019;

nella procedura di acquisto dovrà essere osservata la disciplina in materia di garanzie richieste all’affidatario in base alla quale la società aggiudicataria deve osservare, in particolare, l’obbligo di fornire la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto prevista dagli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016 nella misura del 2% del prezzo base, nelle forme e nei modi previsti dall’art. 93 comma 3 del suddetto decreto; in alternativa la società aggiudicataria può essere esonerata dal versamento della cauzione a condizione che la stessa applichi un miglioramento del prezzo di aggiudicazione (sconto) secondo quanto indicato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (parere del 5.12.2012);

che, in via d’urgenza, è stata già acquisita telefonicamente la dichiarazione della Ditta di voler applicare uno sconto del 2% in luogo della prevista garanzia fideiussoria (artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016) e che pertanto l’importo complessivo del servizio in parola ammonta ad € **490,00 oltre IVA**;

Visto

l’ottimo grado di soddisfazione ottenuto nei precedenti affidamenti e stante il possesso da parte della Ditta TRASLOCHI CIMMARUSTI ROCCO & C. S.A.S. dei requisiti di carattere generale nonché di quelli di carattere tecnico-professionali;



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Presidenza

N.ro 25/2019

Considerata

la non obbligatorietà del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art.26 comma 3bis D.Lgs.81/2008 smi, in quanto trattasi di lavori la cui durata stimata è inferiore ai 5 uomini-giorno;

Ritenuto di poter procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto il valore del servizio in oggetto risulta inferiore alla soglia di € 40.000 e stante l'urgenza di acquisire il servizio;

Preso atto che la Legge di Bilancio 2019 (Legge, 30/12/2018 n.145) ha stabilito che per gli acquisti di beni e servizi fino a € 5.000,00 (IVA esclusa) non vi è più l'obbligo di ricorrere al MEPA;

Ciò premesso

DETERMINA

- di affidare, in via d'urgenza, l'acquisizione del servizio di facchinaggio per il trasloco dei beni (atti e strumentazione) dalla sede del Giudice di Pace di Foggia alla nuova sede del Giudice di Pace di Lucera ubicata in Via Magellano - Lucera, alla ditta TRASLOCHI CIMMARUSTI ROCCO & C. S.A.S., con sede in Via Vittorio Veneto n.82, Lucera (FG), P.IVA 02407130711 per la somma di **euro 490,00 oltre IVA** (importo di aggiudicazione pari a euro 500,00 cui viene applicato lo sconto del 2% come dichiarato dalla Ditta TRASLOCHI CIMMARUSTI ROCCO in ottemperanza alla disciplina in materia di garanzie richieste all'affidatario);
- di imputare al capitolo 1550 – fondi per la minuta manutenzione – minuta gestione, anno 2019, la spesa di **euro 490,00 oltre IVA** assegnati all'Ufficio del Giudice di Pace di Lucera con nota prot. n. 5086 del 21/08/19;
- di invitare la società TRASLOCHI CIMMARUSTI ROCCO & C.sas ad eseguire il servizio con la massima urgenza e comunque non oltre il 10/09/19.

NOMINA

Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Lucia Longo – direttore della segreteria di presidenza

NOMINA

Direttore per l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto il cancelliere Barbara Rinaldi – in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Lucera.

Attestata la regolarità dell'esecuzione dei lavori, dovrà essere emessa fattura intestata a:

GIUDICE DI PACE DI LUCERA – C.F. 91006440712 (cod. IPA OC740G) – CIG Z7929AB165

La fattura elettronica dovrà essere inviata tramite il sistema SICOGE

Alla fattura la Società deve allegare:

- documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti, ai sensi dell'art. 5 – comma 2° - della legge del 25/01/1994 nr. 82;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 e della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" secondo il modello allegato;



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Presidenza

N.ro 25/2019

La società contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 nr.136 e successive modifiche.

In particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società poste Italiane S.p.A , dedicate, anche se non in via esclusiva, alla registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, i quali dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

- autocertificazione ai sensi del D.L.n.50/2016;
- imposta di bollo relativa al contratto.

Dispone che il presente provvedimento venga inviato per opportuna conoscenza alla Corte di Appello di Bari e alla Ditta.

Si comunichi.

Foggia, 6/08/19

per il Presidente del Tribunale di Foggia
il Magistrato Coordinatore
Ufficio del Giudice di Pace di Lucera
dr. Paolo Razzi

Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella sezione "Trasparenza" del Tribunale di Foggia.